



XI LEGISLATURA

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari istituzionali e statutari, forma di governo, elezioni, disciplina del referendum, autonomie locali, usi civici, rapporti esterni e con l'Unione europea, organi di garanzia, beni e attività culturali, identità linguistiche, spettacoli e manifestazioni, attività ricreative e sportive, corregionali all'estero)

RISOLUZIONE n. 4/2016

sulla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni COM (2016) 270 *final* del 4.05.2016 "Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide (rifusione).

Osservazioni ai sensi degli articoli 24, comma 3, e 25 della legge 234/2012 e del Protocollo n. 2 allegato al trattato sull'Unione europea e sul funzionamento dell'Unione europea

Approvata nella seduta del 28 settembre 2016

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide (rifusione) –COM (2016) 270 final del 4.05.2016;

Osservazioni ai sensi degli articoli 24, comma 3, e 25 della legge 234/2012 e del Protocollo n. 2 allegato al trattato sull'Unione europea e sul funzionamento dell'Unione europea.

RISOLUZIONE

La V Commissione del Consiglio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

VISTI

- il Protocollo n. 2 allegato al trattato sull'Unione europea e sul funzionamento dell'Unione europea che, in applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, disciplina il meccanismo di "Allarme rapido - early warning" ;
- l'articolo 117, quinto comma, della Costituzione;
- gli articoli 24, comma 3, e 25 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
- l'articolo 17, comma 4, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
- gli articoli 170 e 170 bis del Regolamento interno del Consiglio regionale;

VISTA

- la propria risoluzione n. 1 del 18 gennaio 2016 avente ad oggetto il Programma di lavoro della Commissione europea per il 2016 COM (2015) 610 final del 27 ottobre 2015, nella quale il Consiglio regionale ha espresso interesse a seguire le iniziative connesse alla priorità 8 dal titolo "Verso una nuova politica della migrazione";

ESAMINATE

- la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide (rifusione) – COM (2016) 270 final del 4.05.2016;
- la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e che abroga il regolamento (UE) n. 439/2010 - COM(2016) 271 final del 4.05.2016;
- la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide , per l'identificazione di cittadini di paesi terzi o apolidi il cui soggiorno è irregolare e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto (rifusione) - COM(2016) 272 final del 4.05.2016;

PRESO ATTO

- del Parere della Commissione consiliare VI, competente in materia di immigrazione, che si è espressa sui documenti in argomento all'unanimità in data 29 luglio 2016;
- del Progetto di Parere sulla Riforma del sistema europeo comune di asilo, approvato in data 22 settembre 2016 dalla Commissione CIVEX (Cittadinanza, *governance*, affari istituzionali ed esterni) del Comitato delle regioni dell'UE (CDR), che ha in larga parte tenuto conto delle osservazioni e delle proposte presentate dalla Commissione VI del Consiglio regionale;

UDITO

- L'Assessore regionale alla cultura, sport e solidarietà, Gianni Torrenti, che ha reso proprie osservazioni in merito al tema della migrazione;

FATTE PROPRIE

- Le osservazioni e proposte contenute nel parere della Commissione VI consiliare del 29 luglio 2016;

PREMESSE LE SEGUENTI CONSIDERAZIONI:

La Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide – di cui alla COM (2016) 270 final del 4.05.2016 (revisione del Sistema DUBLINO III) nasce dall'esigenza di apportare una serie di modifiche sostanziali al sistema di ingresso dei richiedenti protezione internazionale, in vista di una politica maggiormente integrata tra gli Stati nel settore dell'asilo, che realizzi l'obiettivo di un'Unione europea intesa come spazio di libertà, sicurezza e giustizia aperto a quanti, spinti dalle circostanze, cercano legittimamente protezione nell'Unione europea.

Il Sistema europeo comune di asilo (CEAS) si basa sulla piena e completa applicazione della convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, quale integrata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967 («convenzione di Ginevra»), garantendo in tal modo che nessuno sia rinvio in un paese nel quale rischia di essere nuovamente esposto alla persecuzione, in ottemperanza al principio di «non respingimento» (non-refoulement). Sotto tale profilo, gli Stati membri, tutti rispettosi del principio di non respingimento, sono considerati Stati sicuri per i cittadini di paesi terzi.

Il Sistema europeo comune di asilo prevede, tra i suoi principi cardine, che lo Stato membro competente all'esame di una domanda di asilo sia lo Stato membro di primo ingresso.

In considerazione delle forti pressioni che l'applicazione di tale principio ha determinato a carico degli Stati di frontiera è stata chiesta da più parti la revisione del Regolamento Dublino III. Dalla relazione illustrativa del documento si legge chiaramente l'esigenza di una riforma del "Sistema Dublino" nella direzione di una più equa ripartizione delle responsabilità tra Stati membri, al fine di "favorire una migliore distribuzione dei richiedenti asilo in Europa".

Accanto alla proposta di revisione del regolamento oggi in esame, vi sono altri provvedimenti che accompagnano e completano la strategia per la migrazione, fra cui in particolare la proposta di regolamento che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo (COM (2016) 271 final del 4.5.2016), che dovrebbe fornire adeguato supporto per l'attuazione del sistema europeo comune d'asilo.

Nel merito delle modifiche introdotte occorre osservare come la proposta di Regolamento oggi in esame, nonostante le dichiarazioni di intenti, preveda la conferma e il rafforzamento del **criterio di competenza dello "Stato di primo ingresso"**. Lo Stato di primo approdo nell'UE è competente ad esaminare le domande di asilo relative ed è altresì competente nella fase preliminare, di verifica dell'ammissibilità delle domande e di accertamento dei presupposti applicativi della c.d. procedura accelerata, riguardante i richiedenti asilo provenienti da Paesi inclusi nella lista UE dei Paesi di origine sicuri.

Al fine di bilanciare il carico per gli Stati di primo ingresso, il novellato Regolamento prevede un **meccanismo correttivo di assegnazione**, che scatta allorché uno Stato membro sia sottoposto a uno sproporzionato numero di richieste. Il meccanismo tiene conto dell'entità della popolazione e dell'economia degli Stati membri nell'individuare un parametro o criterio di riferimento, la c.d. *reference key*, che stabilisce la quota di domande spettante a ciascuno Stato membro. Il correttivo di assegnazione a beneficio di uno Stato membro dovrebbe essere attivato automaticamente quando il numero delle domande di protezione internazionale per le quali quello Stato membro è competente supera il 150% della cifra individuata dal parametro di riferimento. Per il calcolo della quota spettante a ciascuno Stato membro vanno considerate oltre alle domande di protezione internazionale presentate sulla base della procedura individuata dal regolamento, anche il numero di persone effettivamente reinsediate in tale Stato membro.

Quando scatta il meccanismo di assegnazione correttiva, i richiedenti che hanno presentato le loro domande nello Stato membro beneficiario, dovrebbero essere assegnati agli Stati membri che sono al di sotto della soglia loro spettante. La Commissione provvede alla revisione annuale del parametro di riferimento.

Viene altresì previsto un **meccanismo di solidarietà finanziaria**, secondo il quale i costi di trasferimento di un richiedente verso lo Stato membro di assegnazione dovrebbero essere rimborsati dal bilancio dell'UE.

Il nuovo regolamento prevede altresì la possibilità che lo Stato membro destinatario dell'assegnazione possa decidere di non accettare i richiedenti assegnatigli. In tale ipotesi i richiedenti asilo che sarebbero stati assegnati a tale Stato membro vengono assegnati agli altri Stati membri "sotto quota" e lo Stato membro che non prende parte all'assegnazione deve corrispondere allo Stato membro di destinazione un contributo di solidarietà di 250.000 euro per ogni richiedente non accettato.

Su questo punto si prevede che sia la Commissione a stabilire le modalità pratiche per l'attuazione del meccanismo contributivo di solidarietà, nel mentre, la costituenda Agenzia dell'Unione europea per l'asilo avrà il compito di monitorare e riferire annualmente alla Commissione in merito all'applicazione del meccanismo di solidarietà finanziaria.

Particolare attenzione viene posta alla situazione dei minori. **L'interesse superiore del minore** costituisce il criterio fondamentale per gli Stati membri nell'applicazione del regolamento. Nel valutare l'interesse superiore del minore gli Stati membri devono tenere in debito conto in particolare il benessere e lo sviluppo sociale del minore, la sua incolumità e sicurezza, nonché il parere del minore in funzione dell'età o della maturità del medesimo, compreso il suo contesto di origine. Si prevedono **specifiche garanzie procedurali per i minori non accompagnati**, in considerazione della loro particolare vulnerabilità.

Conformemente alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, **il rispetto della vita familiare** costituisce un criterio fondamentale nell'applicazione, da parte degli Stati membri, del regolamento.

Il trattamento congiunto delle domande di protezione internazionale degli appartenenti alla stessa famiglia da parte di un unico Stato membro consente di garantire un esame approfondito delle domande, la coerenza delle decisioni adottate nei loro confronti e permette di non separare i membri di una stessa famiglia.

La definizione di **appartenente alla stessa famiglia dovrebbe includere il fratello o i fratelli del richiedente**. Riunire i fratelli è di particolare importanza per migliorare le possibilità di integrazione dei richiedenti e, quindi, ridurre i movimenti secondari. La portata della definizione di membro della famiglia dovrebbe anche riflettere la realtà delle tendenze migratorie attuali, secondo la quale i candidati arrivano spesso al territorio degli Stati membri dopo un prolungato periodo di tempo in transito. La definizione dovrebbe pertanto includere le famiglie formate al di fuori del paese di origine, ma prima del loro arrivo nel territorio dello Stato membro: con questo allargamento limitato e mirato della portata della definizione si prevede di **ridurre l'incentivo per alcuni movimenti secondari** dei richiedenti asilo all'interno dell'UE.

Per garantire il pieno rispetto del **principio dell'unità familiare e dell'interesse superiore del**

minore, la sussistenza di una relazione di dipendenza tra un richiedente e suo figlio, fratello o genitore, a motivo della sua gravidanza o maternità, del suo stato di salute o dell'età avanzata, costituisce un criterio di competenza vincolante. Analogamente la presenza in un altro Stato membro di un familiare o parente che possa occuparsene costituisca un criterio di competenza vincolante quando il richiedente è un minore non accompagnato.

Al fine di scoraggiare i movimenti secondari dei minori non accompagnati, che non rispondono al loro primario interesse, in assenza di un membro della famiglia o un parente, **lo Stato membro competente deve essere il primo al quale il minore non accompagnato ha presentato la domanda di protezione internazionale**, a meno che non si dimostri che questo non risponde all'interesse prevalente del bambino. Prima di trasferire un minore non accompagnato ad altro Stato membro, lo Stato membro che effettua il trasferimento dovrebbe assicurarsi che lo Stato membro a cui il minore viene trasferito prenda tutte le misure necessarie e appropriate per garantire un'adeguata protezione del minore ed, in particolare, la pronta nomina di uno o più rappresentanti con il compito di salvaguardare il rispetto di tutti i diritti di cui è titolare. Qualsiasi decisione di trasferire un minore non accompagnato deve essere preceduta da una valutazione del suo interesse preminente a cura di personale dotato di necessarie qualifiche e competenze.

Eventuali deroghe ai criteri della competenza possono essere determinate soltanto per motivi umanitari, per motivi familiari, prima che lo Stato membro competente abbia esaminato una domanda di protezione internazionale.

Al fine di evitare la fuga e movimenti secondari tra Stati membri, si prevedono obblighi la cui violazione comporta sanzioni procedurali adeguate e proporzionate per il richiedente, al quale in ogni caso va garantito il diritto al soddisfacimento dei bisogni materiali immediati.

È opportuno organizzare un colloquio personale con il richiedente al fine di agevolare la determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale, a meno che il richiedente si sia nascosto o se le informazioni fornite dal richiedente siano già di per se sufficienti a determinare lo Stato membro competente. Non appena sia presentata la domanda di protezione internazionale, il richiedente dovrebbe essere informato dell'applicazione del regolamento, in particolare di **non poter scegliere lo Stato membro che esaminerà la sua domanda d'asilo**; nonché degli obblighi previsti dal regolamento e delle conseguenze in caso di sua violazione.

Al fine di garantire la determinazione rapida della competenza e la distribuzione dei richiedenti protezione internazionale tra gli Stati membri, il termine per la presentazione e il ricevimento delle richieste di presa in carico, di ricezione delle notifiche, e per l'esecuzione dei trasferimenti, così come per la presentazione e la decisione sui ricorsi, viene semplificato e ridotto il più possibile.

La corretta registrazione di tutte le domande di asilo nell'Unione europea con un unico numero di registrazione serve a rilevare molteplici domande ed evitare movimenti secondari irregolari e l' *asylum shopping*. Al fine di facilitare l'attuazione del regolamento, viene istituito un **sistema automatizzato**, che consente la registrazione delle domande di asilo presentate nell'UE, un efficace controllo del numero di domande presso ciascuno Stato membro e una corretta applicazione del **meccanismo di ripartizione correttiva**.

L'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nel settore della libertà, sicurezza e giustizia istituita dal regolamento (UE) n 1077/2011 diviene competente per la preparazione, lo sviluppo e la gestione operativa del sistema centrale e della comunicazione infrastrutturale tra il sistema centrale e le infrastrutture nazionali.

Al fine di assicurare una protezione efficace dei diritti degli interessati, si stabiliscono garanzie giuridiche e il diritto a un ricorso effettivo avverso le decisioni relative ai trasferimenti verso lo Stato membro competente, ai sensi, in particolare, dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Un ricorso è consentito anche in situazioni in cui non venga presa alcuna decisione di trasferimento, ma il ricorrente ritenga competente un altro Stato membro, in considerazione del fatto che abbia un membro della famiglia o, per i minori non accompagnati, un parente in tale altro Stato membro. Il ricorso effettivo avverso tali decisioni verte tanto sull'esame dell'applicazione del regolamento quanto sull'esame della situazione giuridica e fattuale dello Stato membro in cui il

richiedente è trasferito. Lo scopo del ricorso è limitato alla valutazione del rispetto dei diritti fondamentali dei richiedenti asilo, della tutela della vita familiare, dei diritti del bambino, nonché del rischio di trattamenti inumani e degradanti.

Lo Stato membro competente ai sensi del regolamento mantiene la competenza per l'esame di ogni ulteriore domanda del richiedente, comprese le domande successive, ai sensi dell'articolo 40, 41 e 42 della direttiva 2013/32/UE, indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia lasciato o sia stato allontanato dal territorio degli Stati membri.

Apposite misure dovrebbero garantire la sicurezza dei dati personali trattati nell'ambito delle procedure previste nel regolamento ed in particolare impedire l'accesso o la divulgazione illecita o non autorizzata, l'alterazione o la perdita dei dati personali trattati. L'autorità di vigilanza competente o le autorità di ciascuno Stato membro dovrebbero monitorare la liceità del trattamento dei dati personali da parte delle autorità interessate, compresa la trasmissione da/verso il sistema automatizzato e alle autorità competenti ad effettuare i controlli di sicurezza. Il trattamento dei dati personali da parte dell'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo viene assoggettato al controllo del garante europeo per la protezione dei dati ai sensi del regolamento (CE) n 45/2001 e delle disposizioni in materia di protezione dei dati di cui al [Proposta di regolamento relativo l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e che abroga il regolamento (UE) n 439/2010].

OSSERVA:

da quanto si legge nel documento oggi in esame, la Commissione europea sembra cambiare rotta in senso restrittivo rispetto alle posizioni del Parlamento europeo, che auspicava un allentamento della pressione a carico dei Paesi di primo approdo ed una conseguente più equa distribuzione delle competenze fra gli Stati membri nell'esaminare le domande di asilo, in nome del riconoscimento di un sentimento comune, di una responsabilità comune e di un'organizzazione comune dell'Europa; è infatti opinione comune che il fatto che la domanda debba essere presentata nel Paese di primo arrivo non sia un regola giusta, adatta ad affrontare il problema: la Risoluzione del Parlamento europeo del 12 aprile 2016 sulla situazione nel Mediterraneo mette in luce la necessità di un approccio globale dell'UE in materia di immigrazione, che richiama alla maggiore solidarietà fra gli Stati.

Infatti, sebbene la riforma del regolamento Dublino III si proponga di realizzare un'equa ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri e un agevole accesso per i richiedenti alle procedure di protezione internazionale, numerose sono le **criticità** riscontrate nella proposta di regolamento:

1) Nello stabilire la competenza degli Stati membri ad esaminare le domande di protezione internazionale, al di là dei casi nei quali si possano individuare vincoli di parentela o affinità, tali da determinare il ricongiungimento di familiari nei diversi Stati membri, i maggiori destinatari delle richieste di protezione internazionale sembrerebbero essere gli Stati membri posti ai confini dell'Unione europea, in quanto territori fisicamente di primo ingresso (art. 3) e che si vedono dunque sottoposti ad una forte pressione migratoria;

Lo Stato di primo ingresso rimane competente ad esaminare le domande successive del medesimo richiedente anche nel caso in cui egli abbia presentato domanda in altro Stato membro nel quale dimori, senza titolo di soggiorno (art. 21, par. 5). Le previsioni secondo le quali tale obbligo viene meno qualora si possa stabilire che il richiedente abbia lasciato il territorio di tale Stato da almeno tre mesi, infatti, vengono fatte oggetto di specifica abrogazione (art. 5, par. 5, 2° e 3° capoverso).

Inoltre, "se la persona che intende presentare domanda di protezione internazionale è entrata irregolarmente nel territorio degli stati membri, la domanda deve essere presentata nello Stato membro di primo ingresso" (art. 4, par. 1). Ne consegue l'obbligo di permanenza in tale Stato da parte del richiedente e gli oneri di assistenza a carico dello Stato membro ospitante, come previsto negli articoli successivi.

2) Il meccanismo correttivo di distribuzione opera soltanto successivamente quando si debba

individuare lo Stato membro di assegnazione: tale meccanismo per l'appunto non coercitivo, prevede una sorta di conseguente responsabilità finanziaria dello Stato membro che temporaneamente rifiuta l'assegnazione. Non sono tuttavia definite le modalità di recupero delle somme restando nel frattempo i costi dell'accoglienza a carico del Paese che esamina la domanda di protezione e che presumibilmente rimane quello di primo ingresso.

3) Nel complesso, le soluzioni proposte per favorire una migliore distribuzione delle domande di protezione tra gli Stati membri rappresentano un potenziale appesantimento dell'apparato burocratico, in particolare del carico degli Stati membri posti ai confini. Sarebbe opportuno prevedere soluzioni più snelle ed adeguate all'evoluzione del contesto, supportando gli enti locali nella gestione delle situazioni di accoglienza, con mezzi e risorse idonee.

4) L'introduzione del meccanismo correttivo di applicazione automatica e obbligatoria è certamente un passo avanti nella giusta direzione. Tuttavia, le sanzioni proposte non garantiranno una reale condivisione delle responsabilità tra gli Stati membri in caso di rifiuto da parte di uno Stato membro di ottemperare agli obblighi relativi.

5) La percentuale di domande oltre la quale scatta il meccanismo di assegnazione correttivo pare stabilita in modo arbitrario. Non si comprende quale sia stato il criterio che ha portato a fissare al 150 % il limite oltre il quale scatta il meccanismo di assegnazione correttiva; inoltre i criteri posti alla base del calcolo della soglia, ossia la popolazione e il PIL dello Stato, sono riduttivi.

6) Così la somma pecuniaria che deve essere corrisposta per ogni richiedente non accolto, oltre che discutibile dal punto di vista etico, si presta ad essere uno strumento pericoloso e fonte di contenzioso tra gli Stati, laddove soltanto alcuni Stati membri si rendessero disponibili all'accoglienza, oltre che prestarsi al paradosso di essere assolutamente inefficace, nel caso in cui tutti gli Stati membri rifiutassero l'accoglienza in cambio di denaro.

PROPONE LE SEGUENTI MODIFICHE:

1) La necessità di superare il principio secondo cui la competenza a gestire le domande sia prevalentemente dello Stato di primo approdo.

La posizione degli Stati che si trovano ai confini dell'Europa determina una situazione per cui ad essi per primi è necessario presentare la domanda di protezione internazionale. Sarebbe preferibile, in un'ottica di valorizzazione del ruolo degli Stati di frontiera, prevedere che gli stessi si occupino della trattazione immediata delle domande, a tal fine disponendo di risorse sufficienti a gestire l'accoglienza, le cure sanitarie e strutture dotate di personale qualificato in grado di svolgere con celerità le procedure di riconoscimento ed invio agli Stati competenti.

2) Stabilire criteri nell'accoglimento delle domande che siano omogenei per tutti gli Stati membri, anche allo scopo di evitare l'*asylum shopping*.

3) E' necessario definire con certezza i rapporti giuridici fra Paesi membri, e in particolare fra gli Stati vicini alla linea di confine, poiché pare difficilmente percorribile la soluzione rappresentata nella proposta di regolamento di rimandare i profughi, entrati irregolarmente in un Paese membro, nel territorio del diverso Stato membro di primo ingresso. In questo senso si riporta l'esperienza della Regione FVG, in cui spesso vengono gestite situazioni in cui profughi, provenienti dalla rotta balcanica, vengono rinvenuti e rimangono nel territorio regionale.

4) Prestare particolare attenzione alle situazioni che coinvolgono minorenni, prevedendo, allo scopo di tutelarne il primario interesse, procedure più celeri per accertarne la minore età, così consentendo di

diversificare le modalità di accoglienza.

5) Non è pensabile risolvere il problema dell'accoglienza dei profughi solamente dal punto di vista finanziario, poiché l'accoglienza richiede la messa in campo di una serie di misure e servizi che devono *in primis* occuparsi della cura delle persone: le risorse sono fondamentali per la realizzazione dei servizi, ma l'approccio europeo dev'essere solidale e portare all'integrazione dei richiedenti protezione internazionale negli Stati membri, che compongono il territorio europeo.

6) E' necessario prevedere risorse per l'accoglienza, a sostegno degli Stati che si occupano della gestione delle richieste di protezione internazionale fin dalla loro presentazione; non è possibile limitarsi a prevedere il rimborso dei costi di trasferimento dal bilancio UE e il pagamento di penalità dai Paesi che non ritengono di ospitare temporaneamente i richiedenti asilo, senza provvedere le necessarie risorse nei riguardi degli Stati membri di primo ingresso, chiamati a valutare l'ammissibilità delle domande e a gestire la situazione di prima accoglienza per periodi di tempo, talora protratti anche da eventuali procedure di ricorso in attesa della definizione dello Stato competente.

7) E' necessario pertanto prevedere a carico del bilancio UE risorse a sostegno degli Stati che geograficamente si trovano a doversi confrontare per primi con gli arrivi dei cittadini da Paesi terzi o di apolidi provenienti da paesi non UE, affinché dispongano dei mezzi necessari a far fronte ad una situazione che non è più di emergenza, ma che in presenza dei flussi migratori del nuovo millennio, ha assunto connotati strutturali.

8) istituire corridoi umanitari, in Paesi che abbiano regimi democratici con *hot spot* che provvedano direttamente a raccogliere le domande di protezione internazionale, individuando le autorità competenti degli Stati membri, ai quali inviare direttamente i richiedenti, evitando con ciò che costoro possano trovarsi vittime di trafficanti: favorire perciò l'istituzione di sistemi di *screening* delle domande di asilo al di fuori del territorio UE di concerto con UNHCR, OIM, EASO e Stati membri;

9) favorire un sistema centralizzato europeo di gestione delle domande di asilo;

10) dare al richiedente la possibilità di scegliere il Paese di destinazione prima di partire, ovviamente con priorità per i ricongiungimenti familiari, ma non solo; si pensi ad esempio alla priorità per affinità di lingua, naturalmente tenendo in considerazione il sistema di distribuzione per quote di competenza di ciascuno Stato membro;

11) adottare misure di controllo che prevenivano la tratta delle persone da parte delle reti criminali, soprattutto volte ad evitare la sparizione di minori.

12) Richiamare tutti gli Stati membri all'impegno all'inclusione e all'inserimento dei richiedenti, che non preveda campi di accoglienza di grandi dimensioni in Europa, ma centri di accoglienza di dimensioni contenute (massimo 100 persone) e con quote proporzionali alla popolazione del Comune ospitante;

13) Promuovere il sistema di integrazione dell'accoglienza diffusa da parte dei territori dei diversi Stati membri;

14) Nella determinazione della *reference key* per il calcolo delle soglie é necessario tener conto di ulteriori fattori quali la densità della popolazione, il tasso di disoccupazione, il tasso di povertà, la capienza e la qualità delle strutture d'accoglienza;

15) Prevedere meccanismi alternativi alla sanzione pecuniaria a carico degli Stati membri che rifiutino temporaneamente l'accoglienza. In alternativa si propone l'istituzione di incentivi per chi gestisce un

numero maggiore di domande di protezione internazionale e contemporaneamente chiedere a tutti i Paesi membri, pro quota, una responsabilità finanziaria per l'accoglienza dei richiedenti. Si propone altresì una riduzione delle quote di accesso ai fondi europei per quegli Stati membri che non partecipino attivamente all'accoglienza;

CONSIDERAZIONI AI FINI DEL DIALOGO POLITICO

A) Intensificare la cooperazione allo sviluppo con i Paesi di origine dei migranti, mettendo a disposizione maggiori risorse finanziarie;

B) Richiedere immediata attuazione delle decisioni del Consiglio adottate a settembre 2015 che hanno stabilito il ricollocamento di un totale di 160.000 migranti da Italia e Grecia verso altri Stati membri dell'UE;

C) Proteggere l'Accordo di Schengen, l'*acquis* di Schengen e le libertà ad essi connesse, adoperandosi affinché la chiusura delle frontiere torni ad essere una misura puramente residuale legata a situazioni gravi e contingenti e non un mezzo di pressione reciproca tra Stati membri dell'UE, che penalizza maggiormente proprio coloro che necessitano di protezione e aiuto. In questo contesto si auspica la promozione di un dialogo con tutti gli Stati membri per promuovere lo sviluppo dell'*acquis* di Schengen e perché ci si avvii rapidamente verso la riapertura di tutte le frontiere interne all'UE e l'effettivo ripristino, senza alcuna eccezione e senza limitazione dei diritti ad esse connessi, della libertà di circolazione e di stabilimento;

D) Promuovere, nelle opportune sedi, la piena attuazione dell'articolo 6, comma 3, del Trattato sul commercio delle armi dell'ONU (Arms Trade Treaty – ATT) a livello di Unione europea, prescrivendo in tal modo il divieto di autorizzare il commercio, il transito e il trasferimento di armi convenzionali come bombe o missili verso gli Stati coinvolti in conflitti. Si promuova inoltre una normativa più puntuale, stringente ed efficace che renda effettivo per tutti gli Stati membri lo stop totale alla vendita di armi ai paesi in conflitto, a quelli direttamente o indirettamente legati al terrorismo internazionale, e a tale scopo si provvede a stilare rapidamente una lista condivisa tra gli Stati membri dei paesi riconosciuti in conflitto;

SUL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA' E PROPORZIONALITA':

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ritiene che il **principio di sussidiarietà**, previsto dall'art. art. 5 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, secondo il quale *"nei settori che non sono di sua competenza esclusiva l'Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione"*, nei provvedimenti analizzati sia **rispettato**.

Difatti la realizzazione di un sistema di ingresso dei richiedenti protezione internazionale, che realizzi l'obiettivo di un'Unione europea intesa come spazio di libertà, sicurezza e giustizia aperto a quanti, spinti dalle circostanze, cercano legittimamente protezione nell'Unione europea, non può che essere raggiunto mediante un sistema comune di regole vevoli nei territori di tutti gli Stati membri stabilito a livello di Unione europea.

Altrettanto rispettato appare il **principio di proporzionalità**, che esige che *gli strumenti istituiti da una disposizione di diritto dell'Unione siano idonei a realizzare i legittimi obiettivi perseguiti dalla normativa presa in considerazione e non vadano oltre quanto è necessario per raggiungerli*: nel caso in esame la scelta dello strumento regolamentare, direttamente efficace nei territori di ciascuno Stato membro, appare lo strumento legislativo idoneo, viepiù poiché si presta a modificare i precedenti atti regolamentari che disciplinano la materia.

DISPONE l'invio della presente Risoluzione al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, ai fini dell'espressione del parere di cui al Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, ai sensi dell'articolo 25 della legge 234/2012, e della formulazione dei documenti delle Camere nell'ambito della partecipazione al dialogo politico con le Istituzioni dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 9 della legge 234/2014;

DISPONE l'invio della presente Risoluzione alla Presidente della Regione ai fini di quanto previsto dall'articolo 24, comma 3, della legge 234/2012, dandone altresì comunicazione alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;

IMPEGNA la Giunta a informare il Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17, sul seguito dato alle osservazioni sulla proposta in oggetto e sulle eventuali posizioni assunte dalla Regione a livello europeo e nazionale, con particolare attenzione a quelle assunte in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, e sugli ulteriori contributi della Regione al processo decisionale europeo,

DISPONE inoltre l'invio della presente Risoluzione alla Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, ai sensi dell'articolo 25 della legge 234/2014 e, al fine di favorire la massima circolazione delle informazioni sulle attività di partecipazione alla fase ascendente, ai parlamentari europei eletti in Friuli Venezia Giulia, al Network sussidiarietà del Comitato delle Regioni dell'Unione europea e alle Assemblee legislative regionali italiane ed europee e alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee regionali europee - CALRE.

Approvata a maggioranza nella seduta del 28 settembre 2016, ai sensi degli articoli 170 e 170 bis del regolamento interno.